



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016

OGGETTO:

Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione C.C n° 42 del 17.5.2013. Modifica.

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	*
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	-
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	*	Di Giacomo Marco	-
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	*
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	-
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	*
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	*
Pacella Cosimo	*	Perugini Emanuele	*
Ulmi Andrea	*	Perruzza Gianluigi	*
Pieraccini Alfiero	*	Lembo Daniela	*
Serra Paolo	*	Pisani Antonella	-
Angelini Pier Francesco	*		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Viriglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	*		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PABELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Elisabetta RIPANI
	Francesca PEPI
	Daniela LEMBO



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del **15/11/2016**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/05/2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 ed approvato il Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione della stessa imposta;
- si è provveduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Grosseto in quanto il suo territorio risulta essere caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano, tuttavia, oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali e di servizi in ambito meramente turistico;
- con la redazione del P.E.G. 2013 si ripartivano le competenze relative all'imposta di soggiorno tra Servizio Tributi e Servizio Turismo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 13/05/2014 si approvavano indirizzi inerenti l'attività amministrativa di gestione dell'imposta, definendo le rispettive competenze del "Servizio Turismo" e del "Servizio Tributi";
- con deliberazione n. 299 del 26/09/2016, la Giunta Comunale ha proceduto ad una revisione della struttura organica dell'Ente, attribuendo al Servizio "Cultura e Turismo", oltre a tutte le funzioni in materia turismo, anche quelle in materia di agriturismo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 06/10/2016, si revocava la sopra citata deliberazione n. 173/2016 e si attribuivano nuove e più ampie competenze al Servizio di cui sopra, tra cui quella di "redazione di eventuali proposte di modifica al Regolamento";

VISTO il testo del Regolamento attualmente vigente e rilevata la necessità di apportare modifiche, ai seguenti fini:

- a. ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei titolari di strutture ricettive, che rivestendo il ruolo di agenti contabili di fatto, sono assoggettati alle procedure di riscossione dell'imposta nei confronti dei turisti ospitati e la riversano al Comune;
- b. definire meglio i compiti spettanti ai titolari di strutture ricettive;
- c. ridefinire e precisare le modalità di applicazione di eventuali sanzioni, nei confronti degli stessi titolari, in caso di inadempienze ed omissioni nella dichiarazione e riversamento al Comune dell'imposta, ritenendo che ciò possa costituire un incentivo all'adempienza da parte degli stessi titolari e contribuisca ad aiutare il recupero dell'imposta non riscossa;



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **87**

adunanza del **15/11/2016**

- d. estendere e chiarire le cause di esenzione dall'imposta;
- e. precisare meglio i termini di applicazione dell'imposta e apportare le correzioni formali necessarie per precedenti errori formali o innovazioni di legge; **DATO ATTO CHE** le modifiche che si intendono apportare vengono qui di seguito citate, ponendo a confronto il testo vigente con quello modificato per rendere più evidenti le variazioni;

DATO ATTO CHE, in data 3 Novembre 2016, si è riunito, su convocazione dell'Assessore al Turismo, il Panel di Indirizzo dell'Osservatorio turistico di destinazione, formato dalle componenti economico-sociali e dai portatori di interessi locali che, sottoscrivendo un protocollo d'intesa con il Comune di Grosseto approvato con delibera G.C. n° 440 del 13.09.2011, hanno aderito all'OTD;

CONSIDERATO che, a seguito della concertazione di cui sopra, non sono state apportate variazioni al testo del Regolamento, ma sono state recepite indicazioni riguardo alle tariffe di imposta che saranno successivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 117, comma 6 della Costituzione che disciplina l'autonomia regolamentare degli Enti;

VISTI gli art. 3 e 7 del D. Lgs 2000/267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" concernenti l'autonomia regolamentare dei Comuni;

VISTO l'art. 42 del sopra richiamato Decreto Legislativo concernente le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che si allegano per farne parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento Comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione C.C. n° 42 del 17.05.2013, apportando le modifiche riportate nella sottostante tabella:



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016

REGOLAMENTO VIGENTE (in corsivo e sottolineate le parti modificate e/o sopresse)	REGOLAMENTO MODIFICATO (in grassetto le parti aggiunte)
<p style="text-align: center;">ART.2 Istituzione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico.</p> <p>A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">a. progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;b. progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;c. rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;d. riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;e. finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;f. progetti di mobilità turistica interna;g. investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;h. igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica. <p>2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pub-</p>	<p style="text-align: center;">ART.2 Istituzione dell'imposta</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico.</p> <p>A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">a. progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;b. progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;c. rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;d. riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;e. finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;f. progetti di mobilità turistica interna;g. investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;h. igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica. <p>2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del Comune.</p>



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016


<p>blicati sul sito web del Comune.</p> <p>3. Il Comune di Grosseto, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.</p> <p>4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Grosseto nel periodo dal 15 Marzo al 15 Ottobre di ogni anno.</p> <p>5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti, anche non consecutivi. <u>Al raggiungimento del limite dei 7 giorni concorrono tutti i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nei territori dei comuni della provincia di Grosseto, laddove le relative amministrazioni comunali abbiano sottoscritto uno specifico accordo con il Comune di Grosseto.</u></p>	<p>3. Il Comune di Grosseto, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.</p> <p>4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Grosseto nel periodo dal 15 Marzo al 15 Ottobre di ogni anno.</p> <p>5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti, anche non consecutivi, effettuati nel Comune di Grosseto nel periodo annuale di vigenza dell'imposta.</p>										
<p style="text-align: center;">ART. 4 Misura dell'imposta</p> <p>1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento <u>dell'Amministrazione Comunale.</u></p> <p>2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione <u>al prezzo.</u></p> <p><u>3. L'imposta di soggiorno è articolata in quattro fasce di prezzo medio, secondo la seguente tabella:</u></p> <table><thead><tr><th><u>Fascia di prezzo medio</u></th><th><u>Tariffa</u> <u>(al giorno</u> <u>a persona)</u></th></tr></thead><tbody><tr><td><u>0 – € 49,99</u></td><td><u>€ 0,50</u></td></tr><tr><td><u>50 – € 99,99</u></td><td><u>€ 1,00</u></td></tr><tr><td><u>100 – € 199,99</u></td><td><u>€ 2,00</u></td></tr><tr><td><u>oltre € 199,99</u></td><td><u>€ 3,00</u></td></tr></tbody></table> <p><u>4. Per la determinazione del prezzo medio si applica la metodologia di calcolo di seguito riportata:</u></p>	<u>Fascia di prezzo medio</u>	<u>Tariffa</u> <u>(al giorno</u> <u>a persona)</u>	<u>0 – € 49,99</u>	<u>€ 0,50</u>	<u>50 – € 99,99</u>	<u>€ 1,00</u>	<u>100 – € 199,99</u>	<u>€ 2,00</u>	<u>oltre € 199,99</u>	<u>€ 3,00</u>	<p style="text-align: center;">ART. 4 Misura dell'imposta</p> <p>1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge.</p> <p>2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del correlato valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, le Residenze Turistico-Alberghiere, i Campeggi, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".</p>
<u>Fascia di prezzo medio</u>	<u>Tariffa</u> <u>(al giorno</u> <u>a persona)</u>										
<u>0 – € 49,99</u>	<u>€ 0,50</u>										
<u>50 – € 99,99</u>	<u>€ 1,00</u>										
<u>100 – € 199,99</u>	<u>€ 2,00</u>										
<u>oltre € 199,99</u>	<u>€ 3,00</u>										



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016



Il prezzo dell'unità di alloggio delle strutture ricettive deve essere così determinato:

Albergo: costo giornaliero della camera doppia comprensiva di prima colazione.

Agriturismo: costo giornaliero dell'unità abitativa di capienza minima per due persone/costo giornaliero camera per due persone comprensiva di prima colazione.

Residence, C.A.V., R.T.A.: costo giornaliero dell'unità abitativa di capienza minima per due persone.

Affittacamere: costo giornaliero della camera doppia comprensiva di prima colazione.

Campeggi, Aree di Sosta: costo giornaliero della piazzola più due persone adulte, anche nel caso in cui la struttura abbia più tipologie di unità (es. piazzole, bungalow, case mobili, ecc.).

5. Ogni struttura ricettiva, attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016

<p><u>notorietà, comunica al Comune di Grosseto, entro il 1° Marzo di ciascun anno, il prezzo medio da essa praticato, mediante apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.</u></p>	
<p>ART. 5 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori di anni 14 ed i soggetti, nel numero massimo di due persone per degente, che assistono i ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale.</p>	<p>ART. 5 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i minori di anni 14;b. i soggetti, nel numero massimo di due persone per degente, che assistono i ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale;c. i residenti nel Comune di Grosseto;d. il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa;e. le donne ed i loro figli/e vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di Autorità amministrative e Associazioni di Categoria di operatori turistici, al fine di supportare il sistema locale per la prevenzione ed il contrasto delle violenze nei confronti dei soggetti deboli, delle donne e della violenza domestica.
<p>ART.6 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti che <u>alloggiano</u> nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura.</p>	<p>ART.6 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti di cui all'art.3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all'art. 4.</p>
<p>ART. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grosseto sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <u>comunicare al Comune il prezzo medio.</u>	<p>ART. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Grosseto sono tenuti a:</p>



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016

<p><u>secondo le modalità previste all'Art.4:</u></p> <p>b. informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;</p> <p>c. ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;</p> <p>d. ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione;</p> <p>e. versare al Comune di Grosseto le somme ricevute dai soggetti passivi, mediante bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale, <u>trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre:</u></p> <p>f. <u>dichiarare</u> all'Amministrazione, <u>trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, il nominativo ed il codice fiscale o, in alternativa, il nominativo, il luogo, la data di nascita e la residenza di coloro che hanno pernottato nella struttura ricettiva con indicazione del numero dei pernottamenti, dell'importo versato o che hanno rifiutato di versare, nonché la documentazione comprovante il diritto all'esenzione:</u></p> <p>g. <u>inviare all'Amministrazione, trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e i modelli relativi all'esenzione e al raggiungimento del limite dei 7 giorni:</u></p>	<p>a. informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;</p> <p>b. ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;</p> <p>c. ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione;</p> <p>d. versare al Comune di Grosseto le somme ricevute dai soggetti passivi, mediante bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale, nei termini stabiliti dal successivo comma 3;</p> <p>e. trasmettere all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3, avvalendosi dell'apposita modulistica o delle procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto, anche nel caso in cui non sia dovuto nessun riversamento d'imposta, la dichiarazione periodica contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il riepilogo numerico mensile degli ospiti soggetti ad imposta, dei relativi pernottamenti imponibili e l'importo incassato;• il riepilogo numerico dei soggetti esenti e dei relativi pernottamenti imponibili;• il riepilogo numerico dei soggetti che hanno già corrisposto l'imposta di soggiorno e dei relativi pernottamenti imponibili;• il riepilogo numerico dei soggetti che si sono rifiutati di pagare l'imposta e dei relativi pernottamenti imponibili;• trasmettere all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3 le generalità dei soggetti che si sono rifiutati di corrispondere l'imposta, avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dal Comune, sollevando il gestore da ogni responsabilità quanto al rispetto della normativa sulla privacy; <p>h. presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000</p>
---	--



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016

<p>h. presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).</p> <p><u>2. L'invio potrà essere effettuato su carta, con PEC o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.</u></p>	<p>(T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).</p> <p>2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 potrà essere effettuata tramite servizio postale, PEC, consegna a mano, mail o tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto, ad esclusione del rendiconto di cui al punto g, il quale dovrà pervenire in originale a firma autografa da parte dell'agente contabile, a meno che lo stesso non venga prodotto tramite PEC e firmato digitalmente.</p> <p>3. I periodi di imposta e la scadenza dei pagamenti sono regolamentati come segue:</p> <table border="1" data-bbox="786 947 1410 1249"><thead><tr><th>Periodo d'imposta</th><th>Scadenza versamento e invio dichiarazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>dal 15 Marzo al 30 Giugno</td><td>30 Luglio</td></tr><tr><td>dal 1 Luglio al 15 Ottobre</td><td>14 Novembre</td></tr></tbody></table>	Periodo d'imposta	Scadenza versamento e invio dichiarazione	dal 15 Marzo al 30 Giugno	30 Luglio	dal 1 Luglio al 15 Ottobre	14 Novembre
Periodo d'imposta	Scadenza versamento e invio dichiarazione						
dal 15 Marzo al 30 Giugno	30 Luglio						
dal 1 Luglio al 15 Ottobre	14 Novembre						
<p style="text-align: center;">ART. 9 Sanzioni</p> <p>1. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473 e successive modificazioni.</p> <p>2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata, secondo le modalità previste dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all'addebito delle spese di accertamento.</p> <p>3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa previ-</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 Sanzioni</p> <p>1. Si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473 e successive modificazioni.</p> <p>2. L'omesso parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata, secondo le modalità previste dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all'addebito delle spese di accertamento.</p> <p>3. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori per le violazioni degli obblighi di cui all' Art. 7 del presente Regolamento sono soggette,</p>						



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87

adunanza del 15/11/2016

sta per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.	oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689. 4. Gli importi del pagamento in misura ridotta, per le violazioni di cui al comma precedente, sono deliberati dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689, che ne può stabilire una misura differenziata in relazione alla tipologia di violazione.
ART. 10 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.	ART. 10 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.
ART. 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.	ART. 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. e ss.mm.ii.
ART. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. <u>2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° Giugno 2013</u>	ART. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2) di dare atto che alla presente deliberazione si allega il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche sopraelencate.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **87**

adunanza del **15/11/2016**

Si dà atto che la presente proposta deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta dell'11/11/2016.

Relaziona l'assessore Agresti.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Carlicchi e Perugini, ai quali replica l'assessore Agresti.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 22 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Turnuscuolo, Bartalucci (FI), Biagioni, Ripani, Virciglio e Carlicchi) e 7 astensioni (Bartalucci (PD), Cirillo, Mascagni, De Martis, Lembo, Perruzza e Perugini), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero